

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 970 del 7 aprile 2017

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Modifica del decreto di esproprio n. 297 del 28/02/2014.

Retrocessione ex artt. 47 e 48 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel Comune di Cento (Fe) identificate catastalmente al foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Richiamato in toto il decreto di esproprio del Commissario Delegato n. 297 del 28/02/2014, con il quale sono state espropriate le aree site nel Comune di Cento (Fe) al foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p), così come localizzate in seguito ad indicazione, da parte del Comune di Cento (Fe), delle aree all’interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Dato atto che il decreto di esproprio n. 297 del 28/02/2014 è stato notificato nelle forme degli atti processuali civili alla ex proprietaria, registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché trascritto nei registri immobiliari e volturato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio;

Rilevato che le aree espropriate con il decreto n. n. 297 del 28/02/2014 risultavano catastalmente di proprietà del Sig. Biondi Angelo, nato a Cento (Fe) il 27/09/1949 e residente in Via Adige n. 1 - 44042 Cento (Fe) - C.F. BNDNGL49P27C469H;

Dato atto che, a seguito dell'adozione ed esecuzione del decreto n. 297 del 28/02/2014, le aree in oggetto risultano attualmente di proprietà del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, C.F. 91352270374;

Rilevato che, successivamente all'adozione del decreto di esproprio n. 297 del 28/02/2014, il Comune di Cento (MO), con nota Prot.N.0039043/2016 (assunta al Prot. CR/2016/42447 del 02/08/2016), ha comunicato, contrariamente a quanto indicato in precedenza, il proprio disinteresse ad acquisire le aree, poiché non più ritenute di pubblico interesse e pertanto da poter retrocedere alla proprietà;

Rilevato che il Commissario Delegato ha assunto, con l'Atto di Transazione Rep. n. 0454 del 04/04/2017 (approvata con decreto del medesimo Commissario Delegato n. 888 del 03/04/2017), l'obbligo di retrocedere i mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) a favore della ex proprietà Biondi Angelo, sottoscritto congiuntamente alla ex proprietà e al Comune di Cento (Fe);

Valutato pertanto di poter procedere con il presente provvedimento a dare corso alla retrocessione ex artt. 47 e 48 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree site nel Comune di Cento (Fe) identificate catastalmente al foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) a favore del Sig. Biondi Angelo, nato a Cento (Fe) il 27/09/1949 e residente in Via Adige n. 1 - 44042 Cento (Fe) - C.F. BNDNGL49P27C469H;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DECRETA

- 1) di richiamare in toto il decreto di esproprio del Commissario Delegato n. 297 del 28/02/2014, con il quale sono state espropriate le aree site nel Comune di Cento (Fe) al foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p), così come localizzate in seguito ad indicazione, da parte del Comune di Cento (Fe), delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);
- 2) di dare atto che le aree espropriate con il decreto n. n. 297 del 28/02/2014 risultavano catastalmente di proprietà del Sig. Biondi Angelo, nato a Cento (Fe) il 27/09/1949 e residente in Via Adige n. 1 - 44042 Cento (Fe) - C.F. BNDNGL49P27C469H;
- 3) di dare atto che a seguito dell'adozione ed esecuzione del decreto n. 297 del 28/02/2014, le aree in oggetto risultano attualmente di proprietà del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, C.F. 91352270374;
- 4) di dare atto che, successivamente all'adozione del decreto di esproprio n. 297 del 28/02/2014, il Comune di Cento (MO), con nota Prot.N.0039043/2016 (assunta al Prot. CR/2016/42447 del 02/08/2016), ha comunicato, contrariamente a quanto indicato in precedenza, il proprio disinteresse ad acquisire le aree, poiché non più ritenute di pubblico interesse e pertanto da poter retrocedere alla proprietà;

- 5) di dare atto che il Commissario Delegato ha assunto, con l'Atto di Transazione Rep. n. 0454 del 04/04/2017 (approvata con decreto del medesimo Commissario Delegato n. 888 del 03/04/2017), l'obbligo di retrocedere i mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) a favore della ex proprietà Biondi Angelo, sottoscritto congiuntamente alla ex proprietà e al Comune di Cento (Fe);
- 6) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la retrocessione ex artt. 47 e 48 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. a favore della ex proprietà Sig. Biondi Angelo, nato a Cento (Fe) il 27/09/1949 e residente in Via Adige n. 1 - 44042 Cento (Fe) - C.F. BNDNGL49P27C469H, del diritto di proprietà degli immobili censiti al Catasto del:
 - Comune di Cento (Fe), foglio 49 mappale 2957 (ex 644p);
 - Comune di Cento (Fe), foglio 49 mappale 2958 (ex 643p);
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 10) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 11) di dare atto che le spese di notifica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, e che per le stesse sarà dato incarico all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'emissione dei relativi ordinativi, con successivo provvedimento;
- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente

della Repubblica, ancorchè la ex proprietà abbia già sottoscritto l'espressa rinuncia nell'atto transattivo di cui al punto 5) che precede;

- 13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)